



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 21 del 27.12.2013

NOVITÀ

| | |
|--|---|
| Tutti i soggetti - Riduzione all'1% del tasso di interesse legale dall'1.1.2014 | 1 |
| Soggetti IRES - Agevolazioni IMU previste per gli immobili invenduti delle imprese immobiliari di costruzione | 2 |
| Soggetti IVA - Disciplina applicabile alla fornitura di beni extra-Ue con effetti traslativi differiti | 2 |
| Soggetti IVA - Trattamento IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese da cooperative sociali | 3 |
| Soggetti IVA - Applicabilità del <i>reverse charge</i> alle cessioni in oro | 3 |
| Notai - Rimborso dell'imposta di registro pagata in eccesso da parte dei notai | 3 |
| Tutti i soggetti - Calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sui <i>capital gain</i> realizzati in regime di risparmio amministrato | 4 |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

| | |
|---|---|
| Tutti i soggetti - Validità delle comunicazioni effettuate entro il 31.1.2014 relative ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e ai finanziamenti | 5 |
| Tutti i soggetti - Bozze per la domanda di dilazione "straordinaria" | 5 |

NOVITÀ

| | |
|---|---|
| Fiscale | RIDUZIONE ALL'1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE |
| DM 12.12.2013 | In attuazione dell'art. 1284 c.c., il DM 12.12.2013, pubblicato nella <i>G.U.</i> 13.12.2013 n. 292, ha ridotto il tasso di interesse legale all' <u>1% in ragione d'anno</u> , rispetto al 2,5% stabilito dal DM 12.12.2011. |
| Tutti i soggetti | Decorrenza Il nuovo tasso di interesse legale dell'1% si applica <u>dall'1.1.2014</u> . |
| Riduzione all'1% del tasso di interesse legale dall'1.1.2014 | Effetti ai fini fiscali Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale dall'1.1.2014 ha <u>rilevanza</u> , in particolare, in relazione: <ul style="list-style-type: none"> • alla procedura di <u>ravvedimento operoso</u>, di cui all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472; • all'<u>adesione agli inviti al contraddittorio</u>, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute; • all'<u>adesione ai processi verbali di constatazione</u>, ai sensi dell'art. 5-<i>bis</i> del DLgs. 19.6.97 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute; • all'<u>acquiescenza all'accertamento</u>, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute; • all'<u>accertamento con adesione</u>, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute; • alla <u>conciliazione giudiziale</u>, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546, in caso di versamento rateale delle somme dovute. <p>La riduzione del tasso di interesse legale, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>segue</i></p> | <p>Effetti ai fini contributivi</p> <p>Ai fini contributivi, la diminuzione del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per <u>l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali</u>, ai sensi dell'art. 116 co. 15 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).</p> <p>In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria; crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore. |
| <p><i>Fiscale</i></p> <p>ris. Min. Economia e Finanze 11.12.2013 n. 11/DF</p> <p>Soggetti IRES</p> <p>Agevolazioni IMU previste per gli immobili invenduti delle imprese immobiliari di costruzione</p> | <p>PRECISAZIONI IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI IMU PREVISTE PER GLI IMMOBILI INVENDUTI DELLE IMPRESE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE</p> <p>Con la ris. 11.12.2013 n. 11/DF, il Min. Economia e Finanze ha precisato che beneficiano del trattamento di favore previsto dall'art. 2 del DL 102/2013 non soltanto i fabbricati costruiti dall'impresa edile rimasti invenduti, ma anche quei fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti <u>incisivi interventi di recupero</u>.</p> <p>Di conseguenza, l'esclusione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, nonché l'esenzione a decorrere dall'1.1.2014, stabilita dal citato art. 2, oltre a riguardare gli immobili costruiti dalle imprese immobiliari di costruzione, deve estendersi anche agli <u>immobili acquistati e recuperati dalle imprese immobiliari di costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori</u>.</p> <p>Tipologie di interventi</p> <p>In particolare, detti <u>interventi</u> devono intendersi quelli definiti dalle lett. c), d) e f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 (T.U. dell'Edilizia), ossia, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; gli interventi di ristrutturazione edilizia; gli interventi di ristrutturazione urbanistica per le cui definizioni si rimanda alla norma citata. <p>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</p> <p>Il regime agevolato si applica a condizione che il fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> mantenga la sua destinazione di <u>bene in vendita</u> (deve trattarsi di immobile "merce"); <u>non</u> sia in ogni caso <u>locato</u>. |
| <p><i>Fiscale</i></p> <p>ris. Agenzia Entrate 13.12.2013 n. 94</p> <p>Soggetti IVA</p> <p>Disciplina applicabile alla fornitura di beni extra-Ue con effetti traslativi differiti</p> | <p>DISCIPLINA APPLICABILE ALLA FORNITURA DI BENI EXTRA-UE CON EFFETTI TRASLATIVI DIFFERITI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.12.2013 n. 94, ha chiarito che il <u>trasferimento di beni in territorio extracomunitario</u> dà luogo ad una cessione all'esportazione, <u>non imponibile ai fini IVA</u> ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, se l'operazione è stata concepita, fin dall'origine, in vista del definitivo trasferimento di proprietà della merce.</p> <p>Orientamenti giurisprudenziali</p> <p>In linea con la posizione della Cassazione (sent. 20.12.2012 n. 23588), la fattura deve essere emessa non già nel momento del trasporto/spedizione dei beni al di fuori della UE, bensì nel momento, successivo, in cui i medesimi vengono venduti, realizzando così i presupposti per l'applicazione del regime di non imponibilità e, quindi, per la formazione del <i>plafond</i>.</p> <p>Annotazione del trasferimenti</p> <p>A livello procedurale, il collegamento tra i <u>beni inviati all'estero e quelli ceduti</u> può essere dimostrato mediante l'annotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei <u>trasferimenti</u> in un <u>apposito registro</u>, con indicazione degli estremi del documento di esportazione; in <u>fattura</u> degli estremi di registrazione del documento di esportazione. |

| | |
|--|--|
| Fiscale | TRATTAMENTO IVA APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E ASSISTENZIALI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI |
| ris. Agenzia Entrate 13.12.2013 n. 93 | Con la ris. 13.12.2013 n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, rese da cooperative sociali, in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, si applica: |
| Soggetti IVA Trattamento IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese da cooperative sociali | <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota IVA agevolata del 4% (di cui al soppresso n. 41-<i>bis</i>) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), ovvero il regime di <u>esenzione</u> (di cui all'art. 10 n. 27-<i>ter</i>) del DPR 633/72), per appalti o convenzioni stipulati <u>entro il 31.12.2013</u>; • l'aliquota del <u>10%</u> (di cui al n. 127-<i>undevicies</i>) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72), per appalti o convenzioni stipulati <u>dopo il 31.12.2013</u>. <p>Infine, l'Agenzia ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione del regime agevolato per le cooperative sociali, che l'attività sia svolta in "regime di accreditamento" con il Sistema sanitario regionale e nazionale.</p> <p>L'accreditamento rappresenta, infatti, un requisito soggettivo obbligatorio per gli enti che, al fine di erogare prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario pubblico, devono necessariamente stipulare preventivi accordi contrattuali con le competenti amministrazioni.</p> |
| Fiscale | APPLICABILITÀ DEL <i>REVERSE CHARGE</i> ALLE CESSIONI DI BENI IN ORO USATI E/O AVARIATI |
| ris. Agenzia Entrate 12.12.2013 n. 92 | L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.12.2013 n. 92, ha chiarito che <u>si applica il <i>reverse charge</i> alle cessioni di beni in oro usati</u> , a prescindere dalle condizioni in cui si trovano (siano essi integri ovvero rotti o difettosi, riparabili o meno), purché destinati a un processo di lavorazione da parte del cessionario. |
| Soggetti IVA Applicabilità del <i>reverse charge</i> alle cessioni in oro | Di converso, nell'ipotesi in cui gli oggetti d'oro usati siano acquistati allo scopo di <u>rivenderli</u> , e quindi gli stessi siano destinati al loro originario utilizzo senza che subiscano alcuna trasformazione, si deve applicare il regime del "margine". |
| Fiscale | IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA IN ECCESSO DA PARTE DEI NOTAI |
| ris. Agenzia Entrate 11.12.2013 n. 89 e 90 | L'Agenzia delle Entrate, con le ris. 11.12.2013 n. 89 e 90, ha esaminato alcune questioni di <u>interesse notarile</u> . |
| Notai Rimborso dell'imposta di registro pagata in eccesso da parte dei notai | <p>Imposta di bollo su copie di atti richiesti per effettuare la voltura catastale</p> <p>Con la ris. 89/2013, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che sono <u>esenti</u> dal pagamento dell'imposta di bollo di <u>16.00 euro</u> le copie <u>dichiarate conformi</u> all'originale di atti civili relativi ai trasferimenti immobiliari rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altro pubblico ufficiale, ove le copie siano richieste al fine di presentare la <u>domanda di voltura catastale</u> presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Infatti, sebbene tali copie debbano essere obbligatoriamente rilasciate in forma autentica (<i>ex artt. 69 e 112 della L. 16.2.13 n. 89</i>), il fatto che l'art. 4 co. 5 del DL 650/72 <u>esenti da bollo</u> le copie rilasciate "<u>in carta libera</u>", secondo l'Agenzia configura un'indicazione <u>derogatoria</u> alla regola generale, volta ad esentare dal bollo il rilascio della copia quando essa sia destinata ad essere allegata alla domanda di voltura catastale.</p> <p>Rimborso dell'imposta di registro pagata in eccesso</p> <p>Nella ris. 90/2013, l'Agenzia ha esaminato la possibilità, per il notaio, di richiedere il <u>rimborso</u> dell'imposta di registro pagata in eccesso, in sede di <u>autoliquidazione</u>, in relazione ad atti rogati nell'interesse dei propri clienti, quando l'<u>indebito pagamento</u> sia divenuto "palese" grazie all'emanazione di un documento di prassi come, ad esempio, la circ. 44/2011 in materia di atti contenenti più disposizioni.</p> <p>Si ricorda, infatti, che in tale documento l'Agenzia aveva precisato che l'imposta di registro in misura fissa è dovuta <u>una sola volta</u> per gli atti contenenti <u>più disposizioni</u> non aventi carattere patrimoniale (come, ad esempio, le procure o le rinunce all'eredità). Pertanto, a seguito di queste indicazioni di prassi, alcuni notai intendevano richiedere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso e si domandavano come procedere.</p> <p>In proposito, l'Agenzia ha chiarito che:</p> |

| | |
|---|---|
| <i>segue</i> | <ul style="list-style-type: none"> • il notaio <u>non può chiedere la compensazione</u>, se non in presenza di somme versate per mero errore in <u>fase di autoliquidazione</u>, ove l'errore sia riscontrato dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione medesima; • il notaio, secondo la giurisprudenza, è assimilabile al <u>responsabile di imposta</u>, sicché egli <u>non può chiedere il rimborso dell'imposta ex art. 77 co. 1 del DPR 131/86</u>, in quanto questo potere spetta solo alle <u>parti contraenti</u>, entro il termine di <u>tre anni</u> fissato dalla norma. |
| Fiscale | MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SUI <i>CAPITAL GAIN</i> REALIZZATI IN REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO |
| ris. Agenzia Entrate 12.12.2013 n. 91 e 9.12.2013 n. 88 | La ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2013 n. 91 ha fornito alcuni <u>chiarimenti</u> in merito al nuovo obbligo introdotto dall'art. 2 co. 5 del DL 30.11.2013 n. 133, relativamente alle <u>modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sui <i>capital gain</i> realizzati in regime di risparmio amministrato</u> previsto ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 21.11.97 n. 461. |
| Tutti i soggetti Calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sui <i>capital gain</i> realizzati in regime di risparmio amministrato | <p>Ammontare dell'acconto dovuto entro il 16.12.2013</p> <p>L'art. 2 co. 5 del DL 133/2013 ha stabilito che gli intermediari abilitati che applicano tale imposta sostitutiva sono tenuti al versamento di un importo a titolo di acconto pari al <u>100%</u> dell'<u>ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell'anno, entro il 16 dicembre</u> di ciascun anno.</p> <p>Il nuovo <u>obbligo</u> di acconto si applica anche per il periodo di imposta <u>2013</u>, con versamento entro il 16 dicembre di quest'anno. Poiché il versamento dell'imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l'Agenzia delle Entrate ha <u>chiarito</u> che l'<u>acconto</u> deve essere <u>pari</u> alla <u>sommatoria</u> dei <u>versamenti</u> dovuti per le <u>plusvalenze realizzate da novembre 2012 a settembre 2013</u>, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.</p> <p>Acconto scomputabile solo con la medesima imposta sostitutiva</p> <p>In relazione alla scomputabilità dell'acconto versato, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che esso potrà essere <u>scomputato</u> a partire dall'1.1.2014, <u>esclusivamente</u> dai <u>versamenti</u> relativi alla <u>medesima imposta sostitutiva</u>. Di conseguenza, sembra <u>esclusa</u> la possibilità di effettuare la <u>compensazione</u> dell'importo versato a titolo di acconto <u>con altre imposte</u>. Inoltre, l'eventuale <u>eccezione</u> di versamento effettuato a titolo di acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, sarà <u>scomputabile</u> dal <u>versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo</u>.</p> <p>Codice tributo</p> <p>Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette somme, la ris. 9.12.2013 n. 88 ha istituito il codice tributo "<u>1140</u>" denominato "<u>Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133</u>".</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, tale codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".</p> |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

| | |
|--|--|
| Fiscale | <p>VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31.1.2014 RELATIVE AI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E AI FINANZIAMENTI</p> <p>Con un <u>comunicato stampa</u> 6.12.2013 n. 177, l'<u>Agenzia delle Entrate</u> ha annunciato la <u>validità</u> delle <u>comunicazioni</u> effettuate <u>entro il 31.1.2014</u> relative ai <u>beni</u> concessi in godimento <u>ai soci</u> o familiari e ai <u>finanziamenti</u> e alle capitalizzazioni, la cui scadenza era stata fissata al <u>12.12.2013</u> con i provv. 2.8.2013 n. 94902 e 94904.</p> <p>Pertanto, è stata adottata la <u>stessa modalità</u> prevista per lo "<u>spesometro</u>", consentendo la presentazione "<u>tardiva</u>" della comunicazione, purché entro il prossimo 31 gennaio.</p> <p>Presentazione entro il 31.1.2014</p> <p>In particolare, l'Agenzia afferma che sono considerati validi gli <u>invii</u> effettuati <u>entro il prossimo 31.1.2014</u> della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore; • ai finanziamenti all'impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600,00 euro. <p>Il comunicato precisa, altresì, che, entro lo stesso termine, si potranno inviare anche gli eventuali <u>file</u> che <u>annullano o sostituiscono i precedenti invii</u>.</p> <p>Peraltro, come affermato dallo stesso comunicato, la scadenza ordinaria è prevista (e resta quindi confermata) per il 12.12.2013, anche se gli invii successivi sono considerati validi se effettuati <u>entro il 31.1.2014</u>.</p> <p>Inapplicazione delle sanzioni</p> <p>Analogamente a quanto chiarito con riferimento allo "<u>spesometro</u>", considerato che le <u>motivazioni del "rinvio"</u> sono sostanzialmente le medesime anche per l'adempimento in esame, si ritiene che, nel caso in cui la comunicazione dei beni o dei finanziamenti sia presentata entro il 31 gennaio prossimo, le <u>sanzioni non siano applicabili</u>.</p> |
| com. stampa 6.12.2013 n. 177 | |
| Tutti i soggetti Validità delle comunicazioni effettuate entro il 31.1.2014 relative ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e ai finanziamenti | |
| Fiscale | <p>BOZZE PER LA DOMANDA DI DILAZIONE "STRAORDINARIA"</p> <p>Sul sito Internet di Equitalia sono scaricabili le <u>bozze</u> di domanda per la dilazione "<u>straordinaria</u>". A seguito delle novità apportate dal DL 69/2013 all'art. 19 del DPR 602/73, il debitore può chiedere la dilazione "ordinaria" (massimo 72 rate mensili), in caso di <u>difficoltà finanziaria</u>, o la dilazione "straordinaria" (massimo 120 rate mensili), in caso di <u>grave</u> stato di difficoltà.</p> <p>In sostanza, le bozze per la dilazione "straordinaria" sono le medesime che il contribuente utilizza per le dilazioni "ordinarie" in caso di debito di importo superiore a 50.000,00 euro. Dai modelli si può evincere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rata di importo crescente per ogni anno può essere domandata solo nelle dilazioni "ordinarie"; • per le dilazioni "straordinarie", è sempre necessario dimostrare lo stato di grave difficoltà finanziaria, anche se il debito è <u>inferiore a 50.000,00 euro</u>. <p>In merito alla documentazione da presentare per accedere alla dilazione, per le dilazioni "ordinarie", per tutti i debitori basta la <u>semplice domanda</u> per i debiti sino a 50.000,00 euro. Se l'entità del debito è superiore, le persone fisiche devono allegare la <u>dichiarazione ISEE</u>, mentre le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità, che deve essere inferiore a uno.</p> <p>Nella dilazione "straordinaria", se si tratta di persona fisica, occorre anche in tal caso produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l'importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione "ordinaria" è superiore al <u>20%</u> del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'indicatore della situazione reddituale (<u>ISR</u>), evincibile dall'ISEE.</p> <p>Per le società, l'importo della rata di cui sopra deve essere superiore al <u>10%</u> del <u>valore della produzione</u> rapportato su base mensile, e l'indice di liquidità deve essere compreso tra <u>0,50 e 1</u>.</p> |
| clrc. Agenzia Entrate 2.12.2011 n. 52 | |
| Tutti i soggetti Bozze per la domanda di dilazione "straordinaria" | |

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 21/2013: Luca Fornero, Emanuele Greco, Massimo Negro e Arianna Zeni.